



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto del Ministro dell'istruzione recante "*Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*"

approvato nella seduta plenaria n. 59 del 29/07/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI),

premesso che

il reclutamento del personale richiede una pianificazione organizzata e calendarizzata, nonché una modalità di svolgimento finalizzata alla valorizzazione delle capacità e delle potenzialità professionali degli aspiranti, essenziali ai fini di un autentico esercizio del diritto di istruzione nel sistema scolastico pubblico,

ritiene

che sia necessario - anche attraverso il confronto al "*Tavolo per il Reclutamento*" istituito con il "*Patto per la Scuola*" - individuare per il futuro modalità di reclutamento omogenee ed univoche del personale docente.

Negli ultimi mesi, infatti, si sono susseguiti bandi che prevedevano modalità differenti e contrapposte fra di loro (DD 510/2020 prevedeva sei quesiti a risposta aperta; il concorso STEM una prova scritta a risposta multipla e una prova orale/pratica; il presente decreto prevede un inserimento immediato da GPS con una prova disciplinare finale; lo stesso decreto-legge 73/2021, al comma 9-bis dell'art. 59, prevede un ulteriore concorso straordinario con inserimento in un percorso abilitante, ...). Per tali motivi, per tutto il personale scolastico (dirigente, docente, educativo ed ATA) è opportuno ripensare la costruzione e la modalità delle prove, viste le esperienze del concorso per DSGA e del concorso STEM, per lo più incentrati sulla verifica di nozioni generiche e astratte rispetto alla professionalità che gli aspiranti sarebbero stati chiamati a ricoprire nella quotidianità scolastica.

Il CSPI invita quindi il Ministero dell'Istruzione ad avviare una riflessione sulla necessità di individuare un percorso di reclutamento omogeneo, univoco, che non sia basato sulle nozioni o su test e definire, quindi, in tempi brevi, un sistema ordinario che dia certezze di programmazione per la preparazione ai candidati, anche al fine di approdare a una riforma del reclutamento che metta al centro la formazione con percorsi strutturati abilitanti.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Più nel dettaglio, il CSPI osserva che il meccanismo delle due fasi di valutazione, quella del Comitato di Valutazione della scuola e quella della Commissione esterna, può assumere profili problematici. In considerazione del fatto che DS e tutor hanno elementi concreti relativi al lavoro svolto sul campo, occorrerebbe valorizzare il ruolo del Comitato di Valutazione della scuola, almeno attribuendo al giudizio espresso dal Comitato stesso un peso significativo che sia il punto di partenza della valutazione di competenza della Commissione.

Il CSPI ritiene che l'urgenza di avviare l'anno scolastico con tutti i docenti in cattedra, per consentire un inizio il più possibile ordinato della scuola in presenza nel permanere dell'emergenza da pandemia Covid-19, richieda di adottare misure straordinarie che siano rapide e semplificate. A tale proposito, a fronte di una procedura piuttosto gravosa, sarebbe stato opportuno individuare una forma alternativa alla doppia valutazione con procedure distinte e realizzare la conferma in ruolo da parte del dirigente scolastico, tenuto conto del parere del Comitato di Valutazione.

Il CSPI, inoltre, ritiene che sarebbe opportuno all'art. 8 togliere i riferimenti ai programmi dei concorsi ordinari e inserire solo quelli relativi alle Indicazioni Nazionali con l'obiettivo di uniformare la prova che si sostiene dinanzi al Comitato di Valutazione con quella che si sostiene dinanzi alla Commissione esterna. Si rileva, inoltre, l'eccessiva gravosità delle procedure per le costituzione delle commissioni d'esame esterne, costituite da personale non retribuito.

Il CSPI, infine - nel rilevare i persistenti oggettivi impedimenti al regolare svolgimento dei concorsi straordinari e ordinari per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana nel Friuli Venezia Giulia (FVG), dovuti all'impossibilità di costituire le singole commissioni di concorso - suggerisce che le procedure previste all'art. 2 e all'art. 3 del presente decreto siano opportunamente adattate in occasione dell'emanazione delle consuete note operative per le immissioni in ruolo, previo accordo con l'USR FVG, al fine di garantire lo sblocco delle procedure di reclutamento per le scuole di cui sopra.

In relazione al testo del decreto in esame, il CSPI avanza le seguenti osservazioni e richieste.

Testo del decreto concernente la "procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73"	Osservazioni
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante « <i>Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti</i> », convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1; VISTO l'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante « <i>Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali</i> »;	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*»;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*»;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*»;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*» e, in particolare, l'art. 39;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione digitale*»;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*»;

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 13.4.2017, n. 59, recante «*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*» e, in particolare, l'articolo 13;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente «*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: *«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015 n. 850, recante «*Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»* ed in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante «*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi»;*

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, valido per il triennio 2016-2018;

VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, recante «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria»;*

Dopo le parole "valido per il triennio 2016-2018"
inserire "tuttora vigente"



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», come modificato e integrato dai decreti dipartimentali n. 649 del 3 giugno 2020 e n. 749 del 1° luglio 2020;</p> <p>CONSIDERATA la necessità di disciplinare, a norma dell'articolo 59, comma 9, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, «le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova»;</p> <p>VISTA la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) inoltrata in data xx.xx.2021;</p> <p>VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del xxxxx2021;</p> <p>RITENUTO di accogliere le proposte di modifica formulate dal CSPI e riguardanti ...</p> <p>RITENUTO di non accogliere le richieste del CSPI concernenti...in quanto...</p> <p>RESA l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca" in data 21 luglio 2021</p>	
DECRETA	
Testo del decreto	Proposta di modifica/Osservazioni
<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Definizioni)</p> <p>Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Ministro: il Ministro dell'istruzione;b) Ministero: il Ministero dell'istruzione;c) Decreto Legge: decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;d) USR: l'Ufficio scolastico regionale o gli Uffici scolastici regionali;e) GPS: le graduatorie provinciali per le supplenze;f) GAE: le graduatorie ad esaurimento;g) Ordinanza ministeriale: Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020.	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Oggetto)</p> <p>1. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo da disporsi annualmente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi dell'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge, sono assegnati, a domanda, con contratto a tempo determinato e danno accesso al ruolo alle condizioni e con le modalità disciplinate dal presente decreto.</p> <p>2. Ai fini della presente procedura sono accantonati i posti banditi con i decreti dipartimentali 21 aprile 2020, numeri 498 e 499 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, per le classi di concorso A020 Fisica, A026 Matematica, A027 Matematica e fisica, A028 Matematica e scienze e A041 Scienze e tecnologie informatiche, quelli relativi alla procedura di cui all'articolo 59, commi 14 e seguenti, del Decreto Legge indetta con decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826.</p>	<p>Art. 2, comma 1 - Il CSPI propone di riformulare il comma come segue: "<i>In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo da disporsi annualmente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi dell'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge, ad esclusione delle disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al Sistema Informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità, sono assegnati, a domanda, con contratto a tempo determinato e danno accesso al ruolo alle condizioni e con le modalità disciplinate dal presente decreto</i>".</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Individuazione della platea degli aspiranti)</p> <p>1. Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge.</p>	<p>Art. 3, comma 1 - Ai fini di una maggiore chiarezza, specificare nuovamente i requisiti, introducendo a seguire il periodo: "<i>Possono partecipare alla procedura i docenti di posto comune e di sostegno inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS, e nei relativi elenchi aggiuntivi; per i docenti di posto comune è richiesto che abbiano svolto su posto comune, negli ultimi 10 anni almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive (valutabili ai sensi del comma 14 dell'art. 11 della legge 124/1999), in istituzioni statali entro l'anno scolastico 2020/21 oltre quella in corso</i>".</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo art. 4.</p> <p>3. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura, è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.</p>	<p>Art. 3, comma 2 - Inserire dopo le parole "elenchi aggiuntivi" le parole "con il possesso dei requisiti di cui al comma 1".</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato)</i></p> <p>1. Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.</p> <p>2. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine di presentazione dell'istanza.</p> <p>3. Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l'aspirante nell'istanza dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none">a) di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge;b) le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura;c) l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l'indicazione sintetica di comuni e distretti.	<p>Art. 4, comma 2 - Si suggerisce di indicare i termini iniziali e finali.</p> <p>Art. 4, comma 3, lett. a) - L'art. 59, comma 4, del decreto-legge è stato modificato in sede di conversione. Si propone pertanto, di aggiungere "e successive modifiche ed integrazioni".</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

d) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto.

5. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge.

6. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

7. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. L'assegnazione dell'incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

8. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.

9. La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili.

Art. 4, comma 7 - Il CSPI suggerisce all'Amministrazione di verificare che l'algoritmo sia in grado di rispettare l'ordine di gradimento delle preferenze espresse dall'aspirante sia rispetto alle classi di concorso/insegnamento/tipo posto sia rispetto alle sedi, sulla base della posizione occupata in graduatoria. Ciò è fondamentale per il rispetto della scelta da parte dell'interessato.

Art. 4, comma 8 - Si segnala un mancato raccordo con le GPS: si chiede di specificare meglio, aggiungendo dopo le parole "... *territorialmente competente.*", il seguente periodo: "*Il personale docente che rinuncia a partecipare alla procedura di assunzione in ruolo mantiene il diritto a permanere nelle GPS nelle quali è inserito a pieno titolo.*"

- Il CSPI propone inoltre di riformulare come segue il terzo periodo del comma 8: "*La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni.*"



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>10. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.</p> <p>11. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trova applicazione l'Ordinanza ministeriale e la disciplina generale vigente in materia di personale scolastico.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>(Sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato)</i></p> <p>1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento degli incarichi di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge sono disposte nell'ambito della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato che si articola secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>2. Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.</p> <p>3. Gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, successivamente nei relativi elenchi aggiuntivi, delle preferenze espresse.</p> <p>4. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.</p> <p>5. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti ed alle scuole interessate.</p>	<p>Art. 5, comma 3 - Il CSPI propone, per maggiore chiarezza, di riformulare il comma come segue: <i>"Gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, successivamente, nei relativi elenchi aggiuntivi".</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato)</i></p> <p>1. I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

2. A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Art. 6, comma 2 - Il CSPI segnala la necessità di inserire un termine temporale per la conclusione della valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, in modo da assicurare la tempestiva conclusione della prima fase e l'espressione dei giudizi propedeutici alla partecipazione alla prova disciplinare.

- Si segnala, inoltre, una incoerenza nel testo tra l'individuazione di una soglia di idoneità e la mancata attribuzione di punteggi alla stessa; si suggerisce di esplicitare nel presente decreto l'esatta definizione della soglia minima.

Art. 6, comma 3 - Appare necessario definire l'eventualità di ulteriori fattispecie per il rinvio dell'anno di prova e formazione (ad esempio, per malattia, maternità o altri motivi previsti per legge). Il CSPI propone di integrare come segue: *"Il rinvio del percorso di formazione e prova per malattia, maternità o altri motivi previsti per legge comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del T.U. 297/1994"*.

Art. 6, comma 4 - Il CSPI segnala un mancato raccordo con le GPS. Si chiede di specificare meglio, aggiungendo dopo le parole *"... a tempo determinato."* il periodo *"Il personale giudicato negativamente al termine della procedura di selezione e il personale che fruisce del rinvio per giustificati motivi mantiene il diritto a permanere/è reinserito a pieno titolo nelle GPS nelle quali era precedentemente inserito fino al 31 agosto 2020/all'inizio della procedura"*.

Si richiama la normativa vigente (articolo 399, comma 3-bis del T.U.) secondo cui la decadenza dalle graduatorie avviene solo dopo la conferma in ruolo; non sarebbe prevista, pertanto, alcuna decadenza per chi accede al percorso di assunzione da GPS se non dopo la conferma in ruolo.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Commissione nazionale)</i></p> <p>1. Con successivo decreto del Ministro è costituita la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare, sono definiti i requisiti dei relativi componenti e le modalità di gestione e organizzazione della stessa commissione.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Modalità di espletamento della prova disciplinare)</i></p> <p>1. La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, all'allegato A al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 327 per la scuola dell'infanzia e primaria e all'Allegato A al decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 per la scuola secondaria di primo e secondo grado:</p> <p>a) per l'insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione iniziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;</p> <p>b) per l'insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.</p> <p>2. Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova gli USR redigono il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto. Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio 2022.</p>	<p>Art. 8, comma 1 - Il CSPI propone di eliminare i riferimenti ai programmi dei concorsi ordinari e mantenere solo quelli relativi alle indicazioni nazionali con l'obiettivo di uniformare la prova che si sostiene dinanzi al Comitato di Valutazione con quella sostenuta dinanzi alla Commissione esterna, in quanto trattasi di verifica di competenze strettamente correlate ai contenuti delle Indicazioni Nazionali per ciascun tipo di posto e classe di concorso e non di prova concorsuale.</p> <p>Art. 8, comma 1, lett. a) - Sostituire le parole <i>"in relazione all'"</i> con <i>"in stretta correlazione con"</i>.</p> <p>Art. 8, comma 1, lett. b) - Sostituire le parole <i>"in relazione all'"</i> con <i>"in stretta correlazione con"</i>.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. L'elenco delle sedi e l'orario di svolgimento della prova è comunicato dagli Uffici scolastici regionali dove i candidati hanno prestato servizio almeno dieci giorni prima della data di svolgimento tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nello stesso avviso sono riportate le indicazioni relative allo svolgimento della prova.</p> <p>4. Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7 del presente decreto.</p> <p>5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì, a norma dell'articolo 6, comma 4, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.</p>	<p>Art. 8, comma 5 - Il CSPI propone di inserire le parole "<i>dalla procedura</i>" dopo la parola "<i>decade</i>".</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Costituzione delle commissioni di valutazione della prova disciplinare)</i></p> <p>1. Le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all'istituzione scolastica di servizio del candidato e sono costituite secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329 e al Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>(Informativa sul trattamento dei dati personali)</i></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati per l'instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici scolastici territoriali che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.</p> <p>2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.</p> <p>3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.</p>	
<p>Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.</p>	<p>IL MINISTRO <i>Prof. Patrizio Bianchi</i></p>

Il CSPI esprime parere favorevole, tenuto conto delle modifiche e delle osservazioni proposte.